



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10214 del 2024, proposto da

Erica Aiello, rappresentata e difesa dall'Avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Commissioni Esaminatrici e relative Sotto-Commissioni, non costituite in giudizio;

nei confronti

Francesco Mattia Ponzio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti,

1) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d' Appello di Catanzaro

del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI) per come da ultimo aggiornata al 09.08.2024;

2) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), pubblicata il 15.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente;

3) dell'Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e i relativi elenchi;

4) della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;

5) dei verbali della Commissione di Esaminatrice, ancorché noti, nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali eventuali atti di rettifica e/o integrazione della graduatoria intervenuti nelle more, tra cui quelli da intendersi lesivi per la ricorrente;

per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), con efficacia retroattiva;

e, per l'effetto, per il riconoscimento

del punteggio finale pari a 32,225 in quanto punteggio legittimamente spettante dato dalla sommatoria di pt. 25,875 per la prova scritta + titoli pt 6,35 (Laura voto 100, pt. 1,30, raddoppiati a 2,60 per conseguimento della laurea entro i 7 anni;

Master di II livello pt. 0,75; pt 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato);
per la conseguente declaratoria
di illegittimità del *modus operandi* della P.a. in relazione all'errato calcolo
relativamente ai titoli posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di
punti in relazione ad esso;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, ai
sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la
rettifica del punteggio per titoli
conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della
pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante
nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con
efficacia retroattiva;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimete, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla
ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di
adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della
ricorrente;
con richieste istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione
Interministeriale Ripam;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato preliminarmente, all'esito dell'istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 18635 del 25 ottobre 2024, che la ricorrente ha dato prova di diligenza, chiedendo da subito, con l'accesso proposto il 18 giugno 2024, l'ostensione della graduatoria degli idonei, provvedendo comunque alla notifica all'ultimo graduato tra i vincitori;

Tenuto conto che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo, riferito alla prova ed ai titoli, di 29,225 punti a fronte del rivendicato punteggio di 32,225 punti; ciò è stato determinato dalla mancata attribuzione dei 3 punti previsti dalla *lex specialis* per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

Ritenuto che sussista il *fumus boni iuris* in ordine al riconoscimento dei 3 punti per il possesso della suddetta abilitazione, in quanto il titolo, benchè non espressamente indicato nella domanda di partecipazione, era *ictu oculi* desumibile dalla indicata iscrizione all'Albo degli Avvocati, che lo presuppone necessariamente e, come tale, valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio;

Ritenuto, pertanto, che dalla fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere alla ricorrente 3 punti per il possesso del summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi

reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, di ravvisare i presupposti per compensare le spese della fase cautelare ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei modi di cui in motivazione la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel termine e nei modi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con

l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO